

ORIGINALE

Avv. Luciano Ghirga
Piazza Piccinino n. 10
06122 Perugia
tel. 075.5732555
fax 075.5723956
e.mail avvocatoghirga@libero.it

Avv. Carlo Dalla Vedova
Via Vittorio Bachelet n. 12
00185 Roma
tel. 06.4440821
fax 06.4462165
e.mail dvsl@dallavedova.com

Corte d'Assise di Appello di Perugia
Processo a carico di Amanda Knox e Sollecito Raffaele
Udienza 24 novembre 2010 – N.r.g. 10/2010

Motivi aggiunti ex. art. 585 comma 4 c.p.p. all'appello proposto da
Amanda Knox avverso la sentenza della Corte di Assise di Perugia n.
7/2009

Roma / Perugia, 8 novembre 2010

Alla Corte di Assise di Appello di Perugia

I sottoscritti Avv. Luciano Ghirga, del Foro di Perugia e Carlo Dalla Vedova, del Foro di Roma, con studio e domicilio eletto in Perugia, Piazza Piccinino 10, difensori di fiducia di Amanda Marie Knox, nata a Seattle (USA) il 9 luglio 1987, attualmente detenuta p.q.c. presso la Casa Circondariale di Perugia (arrestata il 6 novembre 2007), con il presente atto propongono, ad integrazione e completamento dei motivi dedotti nell'appello, i presenti motivi aggiunti ex. art. 585 comma 4 c.p.p.

Primo motivo aggiunto

Alterazione e gravissima violazione del giusto processo. Processo indiziario violazione dell'art. 192 c.p.p. e della legge 63/2001

1. Processo indiziario quale giusto processo

Il modello accusatorio, introdotto con la riforma del 1989, ha strutturato il giusto processo secondo i principi ed i canoni delle convenzioni internazionali cui l'Italia aderisce (Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Patto internazionale dei diritti civili e politici, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea).

Nel diritto probatorio penale si è regolamentato l'aspetto più delicato e controverso, (possibile fonte di gravissimi errori) che è il processo indiziario delineato nel secondo comma art. 192 c.p.p.

Nel processo riformato, la libertà del Giudice nella valutazione della prova, ritualmente ammessa ed assunta, è astretta dall'obbligo di darne contezza nella motivazione ed in particolare "illustrando i criteri adottati".

Il processo indiziario si colloca - nel delicatissimo ambito della valutazione della prova - con prescrizioni perentorie di esistenza dei tre criteri infungibili. Tutti e tre debbono simultaneamente esistere in rapporto logico ed esaustivo.

Il puntale rispetto di tale "valutazione direzionale" (o criterio adottato a monte) è elemento essenziale del giusto processo. Il solo puntale iter e applicazione logica della valutazione può pervenire a conclusioni soddisfattive del processo riformato.

Di contro, la insufficienza o carenza comporta, incontrovertibilmente, la inidoneità dell'accertamento dei fatti.

La Corte ha macroscopicamente violato questi principi ed è quindi incorso in gravissima disapplicazione ed inosservanza di criteri valutativi così da alterare la natura stessa dell' "equo" e "giusto" processo.

Si è incorso, quindi in un grave errore giudiziario che Amanda Knox, la giovane studentessa americana sta soffrendo ingiustamente. Il lungo carcere preventivo ha stroncato la fibra della giovane donna.

1.1 Sono notorie le posizioni della dottrina e della giurisprudenza all'introduzione legislativa dei criteri decisionali. Non si tratta di una restrizione del principio di libera valutazione della prova ma indicazioni necessitate dalla natura delicatissima di tali processi.^{1) 2)3)}

1.2 Processo indiziario quale accertamento eccezionale e residuale. Tipicità dell'istituto.

Il diritto probatorio penale esclude in via generale l'indizio quale fondamento dell'accertamento dei fatti. "L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi" (art. 192 primo comma c.p.p.).

Questo sbarramento è significativa riluttanza del legislatore ad assumere la prova indiziaria per ricostruire e valutare gli accertamenti storici.

L'indizio non è nel sistema penale elemento utilizzabile dal Giudicante per la sua essenza di opinabilità, contiguità a modelli psicologici attinenti ad altre discipline quali sospetto, congetture, ipotesi, teoremi, ecc. mai fattualmente certi.

¹ "La prova indiziaria e il <<giusto processo>>. L'art. 192 c.p.p. e la legge 63/2001" di Vincenzo Russo e Antonio Abet – Jovene Editore.

² E. Fassone: "L'errore del Giudice – contro il processo indiziario" – IANUA Editore. Pag. 49.

³ Andrea Pellegrino: "Il doppio volto dell'indizio nel processo penale" – Giappichelli – Ed. pag. 287.

In via di eccezione il legislatore individua i confini della validità probatoria degli indizi nell'ambito dei quali un meccanismo di ricostruzione logica dell'accertamento è validamente utilizzabile in un procedimento penale "a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti".

Gravi sono gli indizi consistenti (resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti); precisi (non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, perciò non equivoci); concordanti (che non contrastano tra loro e più ancora con altri dati o elementi certi). E' da ritenersi inoltre imprescindibile dall'indizio il requisito della "certezza" senza il quale si cadrebbe inevitabilmente in una ipotesi. Se un indizio non fosse certo l'intera valutazione fondata su di esso si risolverebbe in una mera congettura.

I requisiti legislativi non hanno tutti la medesima valenza in quanto la gravità e precisione costituiscono i caratteri propri degli indizi, la concordanza rappresenta piuttosto un criterio di valutazione delle conoscenze offerte dagli elementi di prova.

La concordanza è una qualità degli indizi e si sostanzia nella convergenza di due o più elementi di prova verso un "factum probandum" unico cioè da trarne argomentazioni probatorie accomunate dalla unitarietà delle conclusioni indotte.

Concordanza è la necessaria convergenza degli indizi per collegarli l'un all'altro in modo che, insieme, dimostrino inequivocabilmente il fatto oggetto di prova.

Come si esporrà in seguito in dettaglio l'accertata equivocità ed ambivalenza degli elementi indizianti che non permettono concordanza valutati per

affermare la grave condanna si traducono in un difetto dei requisiti essenziali e costituiscono essenzialmente una assoluta mancanza di prove.

1.3 Il giusto processo e la valutazione di tutti gli indizi (favor rei)

Il “giusto processo” indiziario nel sistema accusatorio si sviluppa nel rispetto dei principi di cui all’art. 111 Cost e della legge attuativa.

Il secondo comma di detto articolo impone la terzietà ed imparzialità del Giudice. Questa è certamente una connotazione del Giudice e non del pubblico ministero. Tuttavia, quest’ultima figura nella promiscuità delle sue funzioni (garante della ricerca della verità nell’interesse della collettività e parte) nel rispetto del principio di legalità data la natura pubblicistica del P.M. è altresì tenuto ad acquisire “prove a discarico dell’imputato”.

La novella della prova indiziaria nel processo penale per conformarsi al “giusto ed equo processo” impone (a) che non si utilizzino indizi carenti dei requisiti di cui al 192, 2 co. c.p.p. frutto di mere ipotesi; (b) che vengano valutati tutti gli indizi favorevoli e sfavorevoli; (c) indizi equivoci ed ambivalenti inammissibili a valutazione di concordanza nella insussistenza delle condizioni oggettive – gravità e precisione - costituiscono mancanza di prove; (d) indizi contraddittori; (e) che vengono valutati tutti gli indizi emersi in contraddittorio.

Si deducono quindi i singoli capi del motivo:

A. Carenza del movente per cui Amanda Knox avrebbe commesso un gravissimo reato in danno di una cara amica.

Il movente, fondamentale aspetto della esistenza fattuale del grave fatto criminoso, è sostanzialmente assente nella valutazione della prova e più gravemente nelle motivazioni della sentenza.

Il processo indiziario – “a fortiori” sul processo fondato su prova diretta – presuppone la puntigliosa, esatta ricerca, valutazione e logica motivazione del movente, in quanto questo è, nel procedimento logico-deduttivo indiziario, elemento essenziale e, qualora mancasse, il rapporto deduttivo sarebbe impossibile.

Le tre caratteristiche indispensabili per la utilizzazione degli indizi indicati dal legislatore assumono, quale premessa principale il movente del comportamento dell’agente.

Su tale fondamentale elemento si rinvencono nella sentenza solamente due succinti riferimenti:

(sent. pag. 392): “Perché, poi, due giovani, fortemente interessati l’uno all’altra, con curiosità intellettuali e culturali, alla vigilia della laurea lui e piena di interessi lei, si determinarono a partecipare a tale azione finalizzata a forzare la volontà di Meredith con la quale avevano, specie Amanda, rapporti di frequentazione e cordialità, fino a cagionarne la morte, rientra nell’esercizio continuo della possibilità di scelta e questa Corte non può che registrare la scelta di male estremo che fu operata. Si può ipotizzare che tale scelta di male iniziò con il consumo di sostanze stupefacenti che si era verificato anche quella sera, come dichiarato da Amanda”;

(sent. pag. 405): “Anche Amanda, quindi, si trova sulla scena del delitto ed anche lei partecipa alle violenze su Meredith, accomunata a Raffaele e Rudi, dall’unico obiettivo insieme perseguito e insieme partecipato: soggiogare Meredith, consentire a Rudi di abusarne sessualmente, creare una situazione di violenza e di erotismo secondo quanto si è già osservato. In questo contesto l’uccisione di Meredith, pur non costituendo la finalità diretta, diventava un’eventualità che facilmente si sarebbe realizzata per la regione corporea particolarmente vitale che veniva colpita (il collo); per la sicura idoneità dei mezzi utilizzati (coltelli capaci di procurare ferite profonde) e per la violenza esercitata sulla vittima: le mani portate a serrare la bocca e che impedivano la respirazione, i colpi ripetuti e violenti che cagionavano ferite profonde 4 e 8 centimetri.

Tale eventualità di morte, altamente probabile, veniva accettata e le azioni lesive poste in essere e proseguite sia da Amanda che da Raffaele i quali agivano perseguendo lo stesso obiettivo che li aveva accomunati a Rudi: sussiste pertanto la coscienza e la volontà di cagionare la morte nel contesto della violenza sessuale ".

Sostanzialmente, da questi due passaggi, si dovrebbe accertare con motivazione logica e convincente il motivo o movente e cioè l'antecedente psicologico della condotta, l'istinto, la volontarietà di Amanda Knox e del fidanzato concorrente nella commissione di uno spaventoso delitto in danno di una persona con la quale si intrattengono rapporti di amicizia e contiguità di lingua ed educazione.

A.1 Di contro, la sentenza stessa indica le circostanze che escludono un movente omicida in capo ad Amanda:

Amanda ha una formazione di studio e di attività sociale conforme al moderno standard di ragazze della sua età e generazione senza infingimenti e ipocrisie.

La sua schietta personalità deve essere opportunamente valutata.

La sconcia campagna mediatica in senso colpevolista reiterata ed acrimoniosa – certamente non ispirata da equità – non può avere rilievo alcuno nella amministrazione della giustizia.

La Knox è ricorsa sia all'Autorità Garante (privacy) che al Tribunale di Milano.

Richiamiamo solamente sia il dispositivo pregnante dell'Autorità dei dati personali del 18.02.2009 n. 3542/61321 ("alla luce di quanto esposto, questo Ufficio ritiene necessario raccomandare l'adozione di cautele a tutela dei diritti fondamentali della persona e, più particolarmente, a tutela della sfera sessuale della persona. Ciò, in caso

di un'eventuale ristampa o riedizione del libro o di nuove trattazioni del caso in ragione degli sviluppi del procedimento penale in corso”) nonché la dura condanna irrogata dal Tribunale Civile di Milano al più importante giornale italiano, Il Corriere della Sera, con sentenza n. 3580/2010, reiterando che “nel caso di specie in occasione delle pubblicazioni in esame sono stati violati i limiti che consentono al giornalista il lecito trattamento e la divulgazione dei dati personali e di quelli sensibili in particolare senza il consenso dell’interessata”.

Tale violazione non intacca solamente i diritti alla dignità e privacy della Knox, ma attiene, sul piano pubblicistico, al rispetto ed all’ordinato svolgimento del giusto processo.

Amanda ha scelto ed è venuta a Perugia per conoscere l’Italia e per seguire corsi universitari.

Amanda ha un rapporto di cordialità, frequentazione ed amicizia con Meredith. Amanda invita la vittima la sera prima della tragedia a passare la festa di Halloween insieme.

Ventiquattro ore prima del delitto l’assunta assassina invita la vittima a festeggiare insieme una festa tradizionale straniera! (Questa situazione di fatto contraddice radicalmente le conclusioni della sentenza).

(sent. pag. 21): amica Robyn Carmel Butterworth: “ricordava che la sera del 31 Amanda aveva chiesto a Meredith di uscire insieme”; pag. 62: con Meredith parlava più di tutto di letteratura, “perché lei leggeva tantissimo anche quando non era per scuola; lei leggeva i gialli e poi spesso ci trovavamo sul terrazzo a prendere il sole e lei aveva un libro e io la chitarra e stavamo insieme così”;

Amanda ha in corso un rapporto sentimentale soddisfacente a Perugia.

Amanda ha lavorato negli Stati Uniti ed ha risparmiato soldi per venire in Italia.

Amanda, a Perugia, ha trovato un altro lavoro per concorrere nelle spese della istruzione.

Amanda è assolutamente incensurata.

Amanda ha una particolare inclinazione per la scrittura ed una viva fantasia creativa.

Amanda è sempre stata convinta, durante l'istruttoria, ed in particolare nei giorni 5 e 6 novembre 2007 di collaborare con l'Autorità Giudiziaria e, pressata con le modalità note e accertate ha formulato ipotesi solamente sull'assunto di collaborare con gli investigatori.

Amanda non ha mai cercato di allontanarsi dall'Italia.

Tutte queste circostanze fattuali confermano che non sussiste alcun motivo per una mostruosa avversità nei confronti della vittima nei riguardi della quale vi sono invece sentimenti di amicizia e cordialità.

B. Inesistenti presupposti fondamentali posti a base della sentenza di condanna che configurano mere congetture.

La sentenza impugnata, nella ricostruzione dei fatti, nella assenza di prove ed indizi è incorsa in macroscopiche violazioni di valutazione ponendo a base del ragionamento argomentativo delle mere ipotesi e congetture.

La Corte è ben consapevole che nel contraddittorio delle parti gli assunti indizi di colpevolezza sono assolutamente inconsistenti ed insufficienti. A tale situazione ha ritenuto di rimediare introducendo circostanze e fatti assolutamente inveritieri che rimangono nel campo delle congetture.

B.1 La più eclatante di tutte è l'ipotesi che Amanda portasse con sé quotidianamente nella borsa un coltellaccio da cucina pesante e sproporzionato per assunta difesa quando non vi è evidenza alcuna.

Amanda non è mai stata minacciata, il coltello non è mai stato visto dagli amici né se ne è fatto mai cenno né alcuno dei numerosi amici ha mai fatto riferimento a tale arma; la borsa non ha impronta alcuna di tale arma:

(sent. pag. 403): "Circa poi il motivo per il quale tale coltello si fosse potuto trovare nella casa di Via della Pergola quando Meredith fu uccisa e nella disponibilità di Amanda va osservato quanto segue: Amanda aveva con sé una borsa molto capiente come la Romanelli ha dichiarato (pag. 51 udienza 7.2.2009); in tale borsa poteva trovare posto il coltello in oggetto. Amanda in vari suoi spostamenti, come per esempio recarsi al pub Le Chic sito in Via Alessi, poteva trovarsi da sola a dover camminare anche a notte inoltrata per strade che potevano apparire non tanto sicure a percorrerle di notte da parte di una ragazza. E' quindi possibile e anzi probabile considerato il rapporto che Raffaele Sollecito aveva con i coltelli (non si separava mai dal suo coltellino, come si è visto) che Amanda sia stata consigliata e convinta dal suo ragazzo, appunto Raffaele Sollecito, di avere con sé un tale coltello, non foss'altro per farla sentire più sicura e che, se necessario sarebbe anche potuto servire come deterrente contro eventuali malintenzionati che di notte e da sola avesse potuto incontrare. Inoltre, trattandosi di coltello da cucina, Amanda, ove fosse stata sottoposta ad un qualche controllo, ne avrebbe potuto spiegare facilmente il porto adducendo una qualche giustificazione";

Tale ricostruzione totalmente sfornita di prove, non doveva essere considerata in via del tutto preliminare, perché incompatibile con il carattere, la personalità, l'educazione della imputata così come descritti nella sentenza.

La Knox, giovane studentessa, non ha mai indicato timori di sicurezza a causa dei quali avrebbe dovuto adottare una tale sproporzionata precauzione.

Peraltro, se si postula tale premessa si confligge con l'imputazione in quanto si sarebbe dovuta contestare la premeditazione in capo ad Amanda! L'illogicità del ragionamento del giudice di primo grado sul punto, appare dalla ricostruzione del perché Amanda Knox, proprio quella sera (1 novembre 2007) avrebbe portato seco il coltello di 31 cm. La presunta paura di Amanda Knox, contrasta con i fatti, ella lavorava presso il pub di Lumumba ed andava e tornava da sola senza mai sentirsi minacciata. Amada Knox non ha mai avuto paura di girare a Perugia da sola. Solo dopo il ritrovamento del cadavere ha avvertito un senso di paura, che non lo avrebbe avvertito, tanto che nelle telefonata con il padrigno (2 novembre 2007) emergono circostanze dove i due parlano del fatto che l'assassino "è ancora in giro" e forse cerca o cercava Amanda, e che la stessa se si fosse trovata a casa in via della Pergola quella sera (1 novembre 2007) sarebbe potuta essere la vittima al posto od insieme alla Meredith Kercher. Il giudice di primo grado valuta erroneamente questa paura, dopo il ritrovamento del cadavere, al fine di provare il perché Amanda Knox avrebbe avuto il coltello seco la sera del 1 novembre 2007.

Inoltre perché riporlo dopo l'uso, presunta azione omicidiaria, nella cassetto della cucina del Sollecito. Quale assassino si comporterebbe in un modo così illogico ? Si tende a far sparire l'arma del delitto, non a custodirla in cucina.

B.2 L'esistenza di un secondo coltello di cui non vi è cenno alcuno in tutto il dibattimento. Per giustificare le lesioni sul corpo della povera vittima che non possono essere stata inferte dal coltello in sequestro si ricorre in via arbitraria addittiva ad un fantasioso secondo coltello.

(sent. pag. 401): "Elementi che inducono a ritenere che la ferita con tramite di cm. 4 fu inferta da Raffaele Sollecito con coltellino che aveva sempre con sé e fu inferta subito dopo aver tagliato il reggiseno mentre Rudi penetrava la povera vittima, che era stata quasi completamente

denudata, verosimilmente con le dita della mano poiché la traccia biologica rinvenuta sul tampone vaginale non presenta natura spermatica”

quasi per scusarsi della invenzione giustifica l’assunto

(sent. pag. 401): “Che poi non sia stato rinvenuto il coltello nell’occasione utilizzato da Raffaele Sollecito secondo quanto si è detto, è circostanza irrilevante trattandosi di arma bianca di non difficile reperibilità e assai facilmente occultabile (cfr su tale specifico punto Cass. 30.06.2004 n. 48349).”

Di questo secondo coltello non vi è prova alcuna. Né mai sequestro fu operato e si è volutamente tralasciare il risultato proprio eseguito dalla Dott.ssa Stefanoni nella casa del Sollecito sul coltello esaminato indirizzato ad ottenere il riscontro:

(sent. pag. 201): “Sul coltello a serramanico erano state effettuate quattro campionature risultate negative dove era stata cercata sostanza ematica; sulla quarta campionatura, che aveva riguardato il manico, era stato trovato il profilo ematico di Sollecito più Knox”.

La motivazione che omette il riscontro obiettivo sul punto è viziata con grave violazione del giusto processo.

Che il Sollecito usasse poi portare seco un coltellino – peraltro mostrato prontamente alle autorità inquirenti – è solamente una tradizione puerile da “boy scout” assolutamente ininfluente nel processo.

L’uso del coltellino tascabile *“collegato con un clip ai calzoni”* (pag. 401) quindi visibile e conosciuto da tutti è consuetudine di una usanza fanciullesca protratta nel tempo assolutamente carente di elementi negativi.

Nella motivazione logica ed esaustiva è imperativamente preclusa la arbitraria ricostruzione dei fatti – quando sono mancanti fondamentali anelli di congiunzione – ricorrendo a mera ipotesi e congetture.

B.3 L'assunto concorso nella commissione di un gravissimo reato senza la prova della conoscenza tra due dei concorrenti (Rudi Guede e Raffaele Sollecito).

(sent. pag. 387): “Ma, anche ammesso che Rudi e Raffaele non si conoscessero, da tale circostanza non può farsi derivare la conseguenza voluta e affermata dalla Difesa di Sollecito Raffaele e per la quale la non conoscenza escluderebbe il concorso nei reati ipotizzati. Va infatti evidenziato che la circostanza per la quale Rudi conosceva Amanda consentiva al primo di avvicinare e salutare la ragazza la quale, stando insieme a Raffaele poteva assai facilmente far da tramite tra i due e consentire l'immediata e facile conoscenza dell'uno con l'altro. Del resto allo stesso modo Amanda conobbe Rudi: gli fu presentato dai ragazzi dell'appartamento di sotto che conoscevano sia l'uno che l'altra (dichiarazioni Amanda Knox, ud. Del 16.6.2009 pag. 28).

Quanto poi al concorso di persone nel reato, va ricordato che la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo e può manifestarsi indifferentemente o come previo concerto o come intesa istantanea o come semplice adesione all'opera di un altro che, addirittura, può rimanere ignaro (Cfr. Cass. 15.5.2009 n. 25894 e, ivi richiamata: Cass. Sez. Un. 22.11.2000, Sormani). Pertanto, anche se Rudi e Raffaele non si conoscevano fino al 1° novembre, da ciò non può trarsi l'argomento per escludere la configurabilità del concorso poiché la conoscenza poté realizzarsi la sera stessa del 1° novembre tramite Amanda che ben conosceva entrambi ed atteso che, come sopra ricordato, il concorso nel reato può realizzarsi anche come intesa istantanea nella determinazione di un evento”.

Anche il la Corte si accorge che la circostanza non provata ha necessità di spiegazioni e si inoltra quindi in una serie di mere congetture:

(sent. pag. 388): “Non è possibile sapere il motivo per il quale Rudi viene a trovarsi nella casa di Via della Pergola; forse per passarvi la notte come in altra occasione era accaduto sia pure nell'appartamento

di sotto; o forse per stare un po' con Amanda e Raffaele e usufruire del bagno, cosa che avvenne e lo si è già ricordato; forse ancora per salutare i ragazzi dell'appartamento di sotto, con i quali aveva rapporti di amicizia, ragazzi che, tutti di origine marchigiana erano in quei giorni assenti essendo rientrati ciascuno nel proprio paese di origine. E' tuttavia da ritenere che, per i rapporti di frequentazione esistenti tra Rudi e tali ragazzi, Rudi giunto a casa di Via della Pergola andò a sincerarsi della presenza di qualcuno dei ragazzi che stavano di sotto e constatò che nessuno era in casa e, verosimilmente, partecipò ciò ad Amanda e Raffaele".

Sul concorso, la sentenza fa riferimento alla giurisprudenza che indica non necessario un preventivo accordo o intesa. Ma la fattispecie in esame è differente. Si tratta di necessaria mera conoscenza di persone (non accordo) che si assume poi partecipare in un gravissimo fatto delittuoso.

In tema di concorso di più persone nel reato, stante la sua struttura unitaria, si viene a realizzare una associazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento che hanno come presupposto un rapporto perlomeno di conoscenza tra le parti (personalità, possibili reazioni, rischi connessi, ecc).

La configurazione normativa stante la volontà di agire in comune e l'unitarietà dell'evento impone la rigorosa prova di detto rapporto tanto più cogente quanto più grave ed importante è il fine criminoso.

Non si concorre con un estraneo in un fatto così aberrante.

Due dei concorrenti non si conoscevano. Non si sa dove e quando si siano incontrati. Si assume nella sentenza che in brevi minuti tra tre partecipanti, di cui due tra loro sconosciuti, si sia concorso in un agire comune di tale efferatezza.

B.4 Preventiva intesa tra Amanda e Raffaele, da una parte, e Rudi, dall'altra. Circostanza da ritenersi mera congettura.

La Corte, rendendosi conto della mancanza di indizi a carico di Amanda, ne crea uno in via di ipotesi.

(sent. pag. 388): "Pertanto, Amanda e Raffaele, verosimilmente insieme a Rudi che aveva chiesto o era stato invitato a recarsi insieme a loro nella casa di Via della Pergola, giungono a tale appartamento verso le ore 23,00; in tale appartamento si trovava già Meredith, rientrata in casa verso le 21,00, dopo aver trascorso il pomeriggio e la sera con le proprie amiche inglesi".

E' provato che Rudi non incontrò Amanda né il giorno precedente (festa di Halloween), né nei giorni finali del mese di ottobre. E' provato anche che Raffaele non abbia mai incontrato Rudi.

Donde quindi nasce l'ipotesi che Rudi "aveva chiesto o era stato invitato a recarsi insieme a loro nella casa di Via della Pergola"? (Pag. 388)

La circostanza è palesemente fondante lo snodo logico dell'accusa, ma non trova riscontro alcuno e non può essere quindi utilizzata.

B.5 Gravissimo travisamento dei fatti con conseguente insufficiente motivazione.

Il la Corte accoglie le risultanze secondo gli accertamenti della Dott.ssa Stefanoni - che nella camera della vittima non esistono profili genetici di Amanda Knox.

Di contro vi sono imponenti tracce dell'assassino Guede Rudi Herman e della disperata difesa della vittima.

Precisamente:

b.5.1) - (sent. pag. 195) *“Nel tampone vaginale era stato quindi ipotizzato che potesse esserci DNA maschile ed in effetti nella traccia B (relativa ad uno tamponi vaginali) era stato evidenziato il profilo genetico dell'Y di Guede Rudi Hermann. Negli altri tamponi non era stato trovato DNA maschile”.*

Ed ancora:

- (sent. pag. 196) *“Il reggiseno era stato trovato ai piedi del corpo della vittima , nei pressi della soglia, della stanza e su totale di 6 campionature effettuate (dalla A alla F), era stato trovato sulla traccia B il cromosoma Y (anche qui soltanto il cromosoma Y non il misto completo), attribuibile a Guede Rudi Herman” - (sent. pag. 204) deposizione Stefanoni “In tale parte posteriore del reggiseno, indicata con la lettera B), era emerso il profilo Y di Rudi Herman Guede; il profilo genetico del DNA totale era quello della vittima, sangue della vittima”.*

Ed ancora:

- (sent. pag. 197) *“Sia la borsa che la felpa avevano dato esiti simili: oltre al DNA della vittima era risultato quello di Rudi Hermann Guede” IBIDEM pag. 205 deposizione Stefanoni”.*

Ed ancora:

- (sent. pag. 235) *“Con specifico riferimento alla borsa marrone reperita nel sopralluogo, reperto 166, che aveva dato come risultato genetico il profilo misto Guede – Meredith più l'aplotipo Y”.*

Ed ancora, nel bagno grande:

- (sent. pag. 198) *“La carta igienica aveva dato come profilo genetico, sia di DNA totale e sia del cromosoma Y, quello di Guede Rudi Hermann”.*

Imponenti tracce di sangue della vittima dappertutto:

- (sent. pag. 197) *“Maniglia e battente della porta, spalla sinistra dell'armadio, pavimento nei pressi del termosifone,*

gocciolature sulla base della scrivania. Tutte queste campionature avevano dato lo stesso risultato: sangue della vittima”.

b.5.2) - E' consolidato principio in medicina legale⁴ che il colpite (o colpitori) in un omicidio volontario di tale natura riporti ferita/e provocate dalla colluttazione con la vittima.

(Sent. pag. 301) “Amanda non era ferita; nei giorni successivi nessuno ha parlato di ferite che la stessa presentasse; la visita stessa effettuata allorchè ha subito il provvedimento restrittivo della libertà ha escluso la presenza di ferite”.

Sulla Knox e sul Sollecito non sono state riscontrate ferite alcune.

Rudi Guede Hermann aveva invece ferite da offesa.

b.5.3) E' altresì pacifico in dottrina⁵ che in un evento delittuoso di questa natura il colpite (o colpitori) presenta sempre macchie o tracce ematiche della vittima sugli abiti indossati.

Tutti gli abiti, calzature ecc. di Amanda Knox non presentavano tracce di alcun genere.

(sent. pag. 201) Dott.ssa Stefanoni: “I vari capi di abbigliamento (anche questi acquisiti dalla Squadra Mobile di Perugia) avevano dato tutti esito negativo, tranne uno straccio che al proprio interno presentava il profilo genetico di un uomo non identificato”.

Ed in via conclusiva:

(sent. pag. 221) “Le tracce riconducibili ad Amanda Knox erano state 10, cinque delle quali miste. Nella stanza della vittima non era stata repertata alcuna traccia riconducibile ad Amanda Knox”.
(sottolineatura aggiunta)

⁴ “Scienze Forensi” di Massimo Picozzi e Alberto Intini – Ed. UTET. Cap. 7 “Le morti traumatiche” Antonio Grande.

⁵ “Scienze Forensi” di Massimo Picozzi e Alberto Intini – Ed. UTET – Cap. 4 “BPA” di Paolo Frattini e Luciano Garofano.

L'ovvia deduzione è che Amanda non era presente nel luogo del delitto.

A fronte di queste indicazioni fattuali la Corte ricostruisce l'omicidio nella seguente maniera:

(sent. pag. 165-166) "E' pertanto da ritenere che le richieste di natura erotico sessuale trovarono una fiera opposizione in Meredith Kercher e l'afferra mento al collo, così violento da procurare delle ecchimosi e da essere stato indicato da alcuni dei consulenti (così il Prof. Norelli) come il principale fattore della morte asfittica, dovette essere finalizzato anche limitando la libertà di movimento della ragazza ad intimorirla, convincerla a non opporre resistenza e consentire a chi l'aggrediva di dare libero sfogo agli impulsi che in quel momento dovevano farla da padroni.

La stretta al collo non fu tuttavia sufficiente a piegare la volontà di Meredith, a ridurla in balia di chi l'aggrediva. Si potrebbe addirittura pensare che tale opposizione determinò un'escalation di violenza e, invece che convincere chi poneva in atto l'aggressione a recedere dal proprio intento di sopraffazione, fu intesa come una sfida e furono quindi posti in essere comportamenti di maggiore lesività, di più grave intimidazione e la compressione al collo dovette perciò cessare. Tale azione, pertanto, pur posta in essere e le ecchimosi sottomentoniere ne sono il segno, non ebbe alcuna efficacia causale sulla morte asfittica, né riuscì a piegare la resistenza della giovane la quale, perciò, fu colpita nella zona laterocervicale destra con un coltello a lama mono tagliente che le procurò una ferita delle dimensioni di cm. 1,5 x 0,4 con un tramite profondo circa cm. 4: azione non rilevante nel determinismo causale della morte ma finalizzata, anch'essa, a piegare la resistenza di Meredith Kercher.

E' probabilmente in tale frangente che le furono sfilati i calzoncini e tolte le mutandine e fatta oggetto della violenza sessuale sopra descritta, verosimilmente preparatoria di ulteriori aggressioni e violenze, anche queste di natura sessuale. Infatti, la maglietta che ancora indossava le veniva alzata e arrotolata su sé stessa verso il collo e, quindi, liberata in tal modo la parte superiore del tronco, si cercava di slacciarle il reggiseno che, quasi come la ragazza, faceva resistenza così che per toglierlo era necessario far forza e tagliarlo.

Il reggiseno ed il pezzettino di reggiseno tagliato furono quindi tolti e gettati; fu preso il cuscino sopra il quale si voleva evidentemente appoggiare la ragazza per consentire e facilitare (non si vede altra finalità) ulteriori attività sessuali.

Tale cuscino fu infatti trovato sotto le natiche della giovane e l'impronta palmare, proveniente dalla mano di Rudi Guede e sporca del sangue della vittima, evidenzia che Meredith era già stata colpita e fatta

sanguinare e, va altresì osservato che sotto tale cuscino fu rinvenuto il pezzetto di reggiseno con i gancetti e ciò indica il momento, successivo alla forzatura del reggiseno ed a quando tale indumento fu tolto, in cui il cuscino dovette essere posizionato e fa ritenere verosimile la finalità sopra menzionata di tale posizionamento del cuscino: la ragazza è denudata pressoché completamente ed è stata ferita; sul pavimento viene messo un cuscino probabilmente per farci sdraiare la giovane e abusare sessualmente della stessa con maggiore facilità. Ma la violenza sessuale alla quale la ragazza era stata sottoposta e il dolore che tale violenza le dovette procurare; la ferita al collo che le era stata inferta e l'azione di costrizione e di denudamento (le veniva anche tolto il reggiseno) che ancora proseguiva, è da ritenere che determinarono l'urlo della ragazza: urlo di dolore e di tentativo estremo, affidato al grido più forte possibile, di interrompere l'azione criminale in atto.

La Risposta fu la compressione delle vie aeree superiori (le ecchimosi nella zona labiale e sotto il naso ne costituiscono il segno) accompagnata dall'ulteriore ferita profonda e gravissima, alla parte destra del collo, inferta subito dopo la rottura del reggiseno e quando lo stesso le veniva tolto e gettato via così che per gran parte tale reggiseno venne ad essere macchiato e quasi imbevuto (cfr. in particolare la bretellina destra) di sangue. Fu tale ferita e la compressione degli orifizi superiori attuata con una mano che, per impedire ulteriori grida spingeva a serrare la bocca e finiva contro le narici impedendo la respirazione, a determinare la morte per asfissia che sopraggiungeva di lì a qualche minuto”.

Con la conclusione:

(sent. pag. 402) “Una dinamica che richiede la presenza di un secondo colpitore, di un secondo coltello. Questa Corte ritiene che tale secondo colpitore sia Amanda Knox e tale secondo coltello il reperto 36”.

E' mai possibile ipotizzare un concorso di due o tre persone nel fatto delittuoso quando tutte le tracce, impronte e riscontri confermano la presenza di un solo assassino!

Come principio di medicina forense⁶, riconfermato dai consulenti, il concorso partecipativo contemporaneo in fatto delittuoso comporta riscontri proporzionali riconducibili partitamente ai soggetti operanti.

⁶ “Scienze forensi”, ibidem.

La traccia o il riscontro che può avere rilevanza nel processo indiziario deve rispondere alla proporzionalità (indizio concordante) e cioè commisurato all'apporto del singolo agente.

E' di tutta evidenza che di un solo agente Rudi Guede Hermann si sono rinvenuti i riscontri.

Ritenere che vi fosse un "secondo colpitore" e che questo sia Amanda Knox (e un terzo) sulle premesse fattuali enunciate è certamente un "non sequitur" e sottolinea una evidente discordanza degli indizi.

Il travisamento dei fatti può comportare delle conclusioni aberranti come quella cui è pervenuto la Corte.

C. Omessa valutazione di indizi favorevoli

C.1 Indizio relativo alla telefonata ai Carabinieri.

Lunga e approfondita indagine dibattimentale ha avuto luogo in punto alla tempestiva chiamata del Sollecito e della Amanda ai Carabinieri la mattina del 2 novembre 2007 dalla casa di Via della Pergola per avvisarli delle anomalie.

La pubblica Accusa assumeva che dette telefonate sarebbero state compiute successivamente all'arrivo della Polizia Postale e con la intenzione di creare a proprio favore un alibi.

Tuttavia, la sentenza ricostruisce l'evento in questi esatti termini:

(sent. pag. 14): "In detta abitazione non trovavano Romanelli Filomena, che cercavano per il motivo sopra esposto, ma gli attuali imputati che stavano all'esterno della casa, seduti nei pressi della staccionata posta quasi alla fine del vialetto che, superato un cancello, conduce alla casa medesima; stavano, quindi all'esterno della casa, dalla parte del muro nel quale è posta la finestra della stanza all'epoca occupata da

Romanelli Filomena. Detta finestra aveva le due persiane socchiuse e la persiana di destra (di destra rispetto a chi guarda) era "leggermente più aperta" (pag. 62 ud. 6.2.2009, dichiarazioni Battistelli).

Appena arrivati i ragazzi – Amanda Knox e Raffaele Sollecito – dissero che erano in attesa dei Carabinieri che avevano chiamato poiché, "rientrando la mattina presso la villetta perché erano stati fuori per la notte" avevano trovato "la porta di ingresso aperta e poi la finestra rotta" (v. dichiarazioni Battistelli, ud. 7.2.2009 pag. 64)".

Questa è esattamente la versione fornita dai due imputati. Reazione puntuale e corretta ad una situazione che in quel momento appariva grave.

Il la Corte ha omesso totalmente la valutazione di detto comportamento cui l'Accusa aveva annesso in lunghe udienze una rilevante importanza.

C.2 Indizio a carico dell'imputata smentito dai riscontri in punto alle telefonate di Amanda Knox.

La Corte in maniera erronea ha ritenuto che nella mattina del 2 novembre 2007 la Knox abbia chiamato una sola volta Meredith e ciò al fine di controllare che le ricerche sul delitto non erano state ancora iniziate.

Sul punto:

(Sent. pag. 416) (Amanda Si sincera) "che i telefoni di Meredith non siano finiti nelle mani di qualcuno che ne avesse denunciato il ritrovamento così consentendo l'inizio delle ricerche e a tal fine chiama l'utenza inglese di Meredith.

Né contro tale interpretazione può argomentarsi richiamando la circostanza per la quale Amanda chiamò Meredith ad uno solo dei telefoni. Va infatti osservato che, avendo gettato i due telefoni insieme e nello stesso luogo (furono infatti trovati a poca distanza l'uno dall'altro), il mancato ritrovamento di uno doveva far ritenere che neanche l'altro fosse stato ritrovato. Piuttosto va aggiunto che se l'interesse di Amanda fosse stato effettivamente quello di sapere dove fosse Meredith, la mancata risposta all'utenza inglese dalla quale, come ha dichiarato la Romanelli, Meredith non si separava mai perché

le serviva per stare in contatto con i suoi familiari ed in particolare con la madre che sapeva malata avrebbe dovuto a maggior ragione metterla in allarme e indurla a chiamare anche sull'altro telefono."

Di contro, la stessa sentenza dà atto che tra le ore 12,07 e 12,11 del giorno 2 novembre 2007, la Knox ha chiamato per tre volte la Meredith ed in particolare:

"h. 12:07:12: (durata di 16 secondi) l'utenza di Amanda chiama la utenza inglese n. 0447841131571 di Meredith Kercher"

"h. 12:11:02 (3 secondi) è chiamata la utenza Vodafone 348-4673711 di Meredith (quella intestata a Romanelli Filomena)"

"h. 12:11:54 (4 secondi) è ripetuta una chiamata verso la utenza inglese di Meredith" (pagg. 344, 345 e segg).

Quindi, l'assunto della Corte è pienamente smentito. Amanda chiama il telefono di Meredith non per sincerarsi del ritrovamento dei cellulari così da consentire l'inizio delle ricerche, ma, come dalla stessa ripetutamente confermato, per ricercare Meredith con la preoccupazione ed il turbamento derivatile dai fatti riscontrati in via della Pergola.

E infatti, la naturale reazione di una giovane donna turbata dagli avvenimenti. Amanda, non solo non chiama uno solo dei telefoni di Meredith, ma li chiama tutti e due ed in particolare chiama per ben due volte l'utenza inglese, conoscendo che la Meredith portava sempre seco questo telefono stante le condizioni di salute della madre.

Il crescendo di preoccupazione della Knox e le sue reazioni (consiglio con il Sollecito, telefonate alle amiche) sono proporzionate ai fatti via via accaduti.

C.3 Indizio relativo alla formazione per il prelievo sulle mani della vittima.

Nella relazione di consulenza del Dott. Lalli, datata 12.2.2008 e confermata all'udienza del 3.4.2009, il medico legale affermava:

(sent. pag. 103): "Anche le mani erano sporche di sangue e venivano protette con dei sacchetti di plastica al fine di consentire la refertazione poiché erano visibili delle formazioni pilifere".

E' del tutto evidente che formazioni pilifere nelle mani della povera vittima non potevano provenire da Amanda.

La Corte non ha esperito alcuna indagine, sebbene richiesta, per accertare la natura di dette formazioni pilifere.

C.4 Indizio relativo all'esame del coltello.

Nella sentenza l'arma del delitto deve avere come caratteristica una seghettatura sul filo; e ciò per duplice ordine di motivi: le caratteristiche della ferita sinistra sul collo della vittima e la conservazione di infinitesimali tracce di sangue nella seghettatura.

Di contro, il Dott. Lalli, nella sua consulenza, nella immediatezza del fatto, precisava:

(sent. pag. 106): "Quanto ai mezzi che avevano provocato il complesso delle lesioni il Dott. Lalli indicava uno strumento mono tagliente dotato di punta e affermava che quelle ferite erano compatibili con una infinità di strumenti purché avessero avuto una lama con un solo margine tagliente, una punta e senza che la lama fosse stata seghettata (pag. 61 ud. 3.4.2009)"

Ancora, il perito d'ufficio, Prof. Cingolani, anche esso nella immediatezza del fatto, ha smentito la circostanza:

(sen. Pag. 312): "Anche sull'esistenza di queste striature le difese ed i loro consulenti hanno avanzato dubbi e perplessità, inoltre il prof. Cingolani, perito nominato dal GIP per l'incidente probatorio ed al quale nel corso del presente dibattimento è stato mostrato il coltello reperto 36 che su istanza delle Difese era stato appositamente messo a disposizione, ha dichiarato di non aver visto tali striature."

Quindi l'arma del delitto non era seghettata sul filo.

Sulla stessa circostanza, il consulente nominato dal PM, Prof. Mauro Bacci (udienze 4 e 18 aprile 2009), concludeva precisamente:

(sent. pag. 116): "Tale coltello era un coltello da cucina con una lama molto voluminosa. In relazione alla ferita maggiore era stata ritenuta esistente la compatibilità sul rilievo che, pur conoscendo le argomentazioni contrarie a tale valutazione, non era possibile né una certa attribuzione né una certa esclusione".

Di contro, la dott.ssa Stefanoni con modalità e tecniche particolari di cui nessuno dei sopra indicati consulenti è stato informato, ha ritenuto di individuare delle seghettature sulla lama del coltello.

(sent. pag. 313): "Al riguardo va però richiamato quanto affermato dalla dr.ssa Stefanoni sulle modalità di osservazione del coltello (sotto una buona illuminazione e muovendo la lama che veniva quindi approfonditamente e diversamente illuminata) e va osservato come non risulti che altri abbiano esaminato la lama di tale coltello con uguali modalità e nella stessa o comunque analoga situazione di illuminazione. Deve perciò affermarsi che la dr.ssa Stefanoni nel riferire di aver visto tali striature e di aver prelevato la traccia B proprio su tali striature, non ha dichiarato il falso."

Il coltello in sequestro non è mai stato nella disponibilità dei consulenti di parte ed è stato messo a disposizione del Prof. Cingolani, perito nominato dal GIP, solamente all'udienza preliminare per un esame superficiale ed non tecnico.

E' del tutto evidente la irrivalenza di tali indagini e le conclusioni cui è arrivata la dott.ssa Stefanoni avendo la possibilità di tempi e tecniche di valutare l'arma del sequestro in modo non permesso ai consulenti nominati nel processo.

C.5 Rilevanza dei precedenti specifici

Il responsabile dell'omicidio Rudi Herman Guede ha precedenti specifici conformi e reiterati che il la Corte ha omesso di valutare in concordanza tra loro. In particolare:

- il Guede ha commesso due precedenti reati con l'uso di un coltello:

(sent. pag. 32): "La teste Maria Antonietta Salvadori Del Prato Titone, sentita all'udienza del 27.6.2009 ha riferito che il giorno 27 ottobre 2007, sabato, entrando di mattina nell'asilo sito in Milano Via Plinio 16 del quale era direttrice, notava che dal proprio ufficio usciva una persona che non conosceva, poi identificata in Rudi Guede. Non c'erano segni di effrazione. Dalla cassetta dove era tenuto il denaro mancavano dei soldi ma pochi spiccioli. Rudi Guede aveva uno zaino all'interno del quale custodiva un computer. La Polizia subito chiamata gli fece aprire lo zainetto nel quale si trovava un coltello da cucina lungo circa cm 40"; ed ancora: (sent. pag. 33): "Cristian Tramontano, le cui sommarie informazioni rese il 7.1.2008 sono state acquisite nell'udienza del 26.6.2009, ha riferito di un furto subito nella propria abitazione ad opera di un ragazzo che, vistosi scoperto cercava di guadagnare l'uscita e, trovata la porta chiusa, tirò fuori un coltello a serramanico col quale minacciò il Tramontano stesso che l'aveva inseguito per farlo uscire di casa".

- Il Guede ha commesso un altro reato entrando da una finestra e rompendo con una pietra i vetri della stessa:

(sent. pag. 33): "I testi Brocchi Paolo e Palazzoli Matteo, avvocati, hanno inoltre riferito del furto subito nel loro studio legale sito in Perugia in Via del Roschetto 3 nella notte tra un sabato e una domenica, il 13 e il 14 ottobre 2007. Il ladro o i ladri erano entrati da una finestra il cui vetro era stato rotto con una pietra abbastanza grande ed i vetri si

trovavano sparsi ovunque e sopra i vetri avevano trovato i loro indumenti (pag. 10 ud. 26.6.2009)".

- Il Guede aveva l'abitudine di usare il gabinetto della casa di Via della Pergola.

Tutte queste modalità sono state replicate esattamente e riscontrate nella casa del delitto.

Il la Corte non ha valutato la concordanza delle stesse che portano univocamente all'accertamento della responsabilità dell'omicidio.

Le modalità, inoltre, indicano altresì le varie fasi dell'entrata nella casa di Via della Pergola e della situazione di confusione rinvenuta nella camera della Romanelli, di sporco e disordine nel gabinetto del bagno grande dello stesso appartamento.

C.6 Indizio relativo all'ampiezza disponibile della camera della vittima (al netto degli arredi e con l'apertura della porta verso l'interno) ed alle modalità di esecuzione del delitto.

Due periti della rilevanza del Prof. Francesco Introna e del Prof. Carlo Torre hanno deposto in maniera conforme sulla circostanza fondamentale che rende inammissibile la partecipazione di quattro persone adulte nella camera della povera vittima.

Il Prof. Introna, all'udienza del 20.06.2009, precisava:

(sent. pag. 135): "Affermava inoltre che l'azione fu posta in essere da un solo aggressore.

In primo luogo considerava le dimensioni della camera in cui tutto l'episodio si era verificato e la presenza degli arredi della stessa. Evidenziava quindi che lo spazio che poteva restare libero era particolarmente ridotto così che "non c'era la possibilità che tre

aggressori compiessero quell'omicidio" e che la ragazza potesse finire nella posizione in cui fu ritrovata priva di vita (pag. 52 trascrizioni)".

Il Prof. Torre, all'udienza del 3.07.2009, deponeva:

(sent. pag. 144): "Sosteneva che "in tutto il caso non c'è nulla che mi possa fare pensare che ci fosse più di una persona" (pag. 43)".

La Corte, sul punto, ha disposto con sopralluogo nella casa di Via della Pergola in data 18.04.2009 ed è risultato palese che gli spazi fisici della piccola cameretta della vittima non consentono la presenza simultanea con vari differenti movimenti di quattro persone adulte.

Detta camera era ingombra di vari mobili: letto, comodino, tavolo da scrivere, sedia sporgente, armadio per vestiti. Il battente della porta di ingresso della camera si apre all'interno, riducendo quindi così l'area disponibile di utilizzo.

Su questa circostanza fattuale e documentata, la sentenza impugnata in nessuna sua parte né soprattutto nelle conclusioni finali, ha fornito una motivazione logica ed esauriente.

E' del tutto evidente che questa situazione urbanistica e materiale è preclusiva di ogni ulteriore accertamento che conduca la partecipazione dei due giovani Amanda e Raffaele simultaneamente nella stessa camera con l'assassino e la vittima.

C.7 Indizi tratti da atti inutilizzabili.

Palese violazione dei diritti di difesa dell'imputata.

Utilizzazione di atti assunti in contrasto con l'art. 63 comma 2 c.p.p. deducendo valutazione giuridiche errate.

Come agli atti la S.C. con sentenza 16410/08 resa nei confronti di Amanda Knox ha stabilito:

“Alla stregua di questi principi, le dichiarazioni rese da Amanda Marie Knox alle ore 1,45 del 6 novembre 2007, all’esito delle quali il verbale venne sospeso e la ragazza venne messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente, emergendo indizi a suo carico, sono utilizzabili solo contra alios, mentre le dichiarazioni spontanee delle ore 5,54 non sono utilizzabili né a carico dell’indagata né nei confronti degli altri soggetti accusati del concorso nel medesimo reato, in quanto rese senza le garanzie difensive da parte di una persona che aveva già formalmente assunto la veste di indagata”.

La Corte, con decisione palesemente contrastante con le indicazioni della S.C., ha utilizzato nella ricostruzione dei fatti questi atti con risalto dei dettagli ivi contenuti qualificandoli nientemeno che come interrogatorio dell’imputata quando gli stessi non solo sono inutilizzabili nel processo ma non hanno mai avuto né la natura né le caratteristiche di cui all’art. 64 c.p.p.

(La Knox) :

(Sent. pag. 57) “Alla polizia la notte tra il 5 ed il 6 novembre 2007 aveva dichiarato una cosa diversa ma ciò era accaduto per le insistenze delle domande e per la situazione che nel corso di quell’interrogatorio si era creata e cominciò quindi a immaginare quello che poteva essersi verificato.

Riferiva che aveva le chiavi dell’abitazione di Via della Pergola 7 essendo la casa nella quale abitava. Anche Meredith, Laura e Filomena disponevano delle chiavi. Il 1° novembre 2007 Filomena, per quanto le risultava, era col fidanzato; Filomena le aveva inoltre detto che Laura era a Roma. Negava di essere stata nella casa di Via della Pergola 7 la sera del 1° novembre 2007, dopo le 21,00.

Nell’interrogatorio reso nella notte tra il 5 ed il 6 novembre aveva dichiarato che quella sera, dopo le 21, era andata insieme a Patrick a casa di Via della Pergola 7 perché sotto pressione e in confusione. Anche la circostanza relativa al fatto che Meredith prima di essere uccisa avesse fatto sesso, l’aveva riferita “sotto pressione” ed aveva perciò immaginato molte cose, ivi compreso il grido di Meredith ed il fatto di essersi tappata le orecchie per non sentirla.”

E' altamente censurabile la decisione della Corte di porre quale premessa, fatti non veritieri con la doppia erronea valenza di esaminarli partitamente e di vestirli di giuridica correttezza (interrogatorio dell'imputata).

E' palese la volontà di porre delle premesse errate che conseguentemente portano a delle conclusioni errate.

Questi atti irregolari non esistono in questo processo e non possono essere nemmeno incidentalmente né menzionati né indicati con terminologia che sanerebbe la loro inutilizzabilità.

C.8 Indizio avente per oggetto la contaminazione del coltello in sequestro.

La Corte (sent. pag. 282) ricostruisce le modalità della repertazione nella seguente maniera:

“Il coltello fu preso dall'ispettore Finzi il quale ha dichiarato che aveva i guanti puliti e nuovi e che, aperto il cassetto delle stoviglie, la prima cosa che vide fu un grosso coltello che era pulitissimo. Nel cassetto c'erano altri coltelli ma prese quello che poi sarà il reperto 36. Tale coltello fu il primo oggetto che toccò e si trovava sopra tutte le stoviglie. Lo mise in una busta di carta, nuova e che aveva con sé e quindi in una cartellina. Tale busta con all'interno il coltello la consegnò al sovrintendente Gubiotti quindi rientrò in Questura.”

Di contro il teste Finzi Armando aveva depresso all'udienza del 28 febbraio 2009 (pag. 178):

“RISPOSTA: Quel coltello lì, appena il Dott. Chiacchiera ha detto “Sì, prendiamolo” avevo questa cartellina, ho preso una busta della Questura di Perugia. DOMANDA: Era un busta nuova? RISPOSTA:

Busta nuova dove io tengo i guanti, i guanti nuovi. DOMANDA: I guanti quelli di gomma che aveva portato? RISPOSTA: Certo, io ce li ho sempre con me. Ho aperto la busta e l'ho messo all'interno della busta simile a questa, dopodiché ho preso la cartellina e l'ho chiusa e ho continuato la perquisizione."

La busta nella quale è stato infilato il coltello era quella "della Questura di Perugia".

Il coltello di lunghezza 31 cm non poteva essere racchiuso integralmente in una busta ordinaria gialla (dimensioni massime della busta ordinaria – misure normalizzate - imposte da Poste Italiane S.p.A.: altezza 12 cm, lunghezza 23,5 cm) e quindi il coltello per quanto riguarda la punta e la lama fuoriusciva dalla busta gialla e toccava la cartellina perlomeno per cm. 7,5 (cm. 31 – cm. 23,5 = cm. 7,5).

Nella punta e sulla lama sarebbe stata rilevato il "low copy number" della povera vittima.

La cartellina è stata esibita dal teste in udienza ed è di similpelle, usata giornalmente dal Finzi.

Quindi la busta e la cartellina sono state riposte in un "borsone" ove erano contenuti gli altri reperti in simili buste (pag. 180 deposizione Finzi udienza 28 febbraio 2009).

"RISPOSTA: Sì, all'infuori del coltello che ripeto è stato sempre all'interno della mia cartella, gli altri oggetti sequestrati sono stati riposti in una busta, stanza per stanza, dopodiché in Questura io ho redatto il verbale di perquisizione e contestuale sequestro e poi alla fine ho preso le buste, ho preso un borsone che c'era altra roba dentro, ho portato tutto, mi è stato"

Il coltello dentro la busta gialla della Questura di Perugia, questa dentro la cartellina a mano ed il tutto dentro il borsone.

Successivamente il reperto secondo il la Corte:

(sent. pag. 282) "A sua volta il sovrintendente Gubiotti, che aveva partecipato alla perquisizione nella casa di via della Pergola quello stesso 6 novembre, ha riferito che, rientrato in Questura, ricevette il coltello da Finzi: l'oggetto era all'interno di una busta nuova ben chiusa. Gubiotti ha inoltre dichiarato che quando repertò tale coltello aveva guanti nuovi, mai usati prima e che aveva preso in ufficio. Fu con tali guanti nuovi che prese il coltello dalla busta e lo mise in una scatola che sigillò con dello scotch e lo trasmise con altri reperti alla Polizia Scientifica di Roma dove fu sottoposto ad analisi secondo quanto riferito dalla Dr.ssa Stefanoni. Va altresì ricordato che Stefano Gubiotti prima di ricevere il coltello aveva partecipato alla perquisizione nella casa di Via della Pergola 7 occupandosi insieme alla Zugarini della stanza di Amanda."

Il Gubiotti quindi dopo aver partecipato alle perquisizioni in Via della Pergola del 6 novembre (camera di Amanda, ingresso, corridoio, cucina, bagni. Pag. 214, deposizione del 2/9), quella precedente del 4 novembre (il Gobbi, collega di stanza del Gubiotti aveva sequestrato il computer di Meredith) ed quella di Corso Garibaldi dello stesso 6 novembre, ritornato in Questura riceve la busta dal Finzi, la scarta e la ripone in una busta e poi in una scatola di cartone che conteneva un'agenda in pelle di Roberto Balestra.

Deposizione Gubiotti, pag. 268 udienza del 28/02/2009:

"RISPOSTA: No. Ho detto prima che ho prelevato con i guanti il coltello dalla busta e l'ho inserita per motivi di sicurezza in una busta, in una scatola un pochino più dura in modo tale che nessuno si potesse ferire, quindi io ho preso il coltello e l'ho messo dentro questa scatola dell'agenda e sigillata."

Conclusivamente, il coltello risulta contenuto in: busta gialla, cartellina, borsone, busta ed scatola di agenda (5 contenitori) da due differenti funzionari.

Tutta la procedura è contraria ai protocolli di comportamento in sede di sopralluogo tecnico nella scena del delitto. La scienza forense ha più volte indicato:

“In particolare il presumibile materiale biologico non dovrà essere conservato in contenitori di plastica in quanto la mancanza di aerazione, favorendo la proliferazione di muffe e batteri contribuisce alla degradazione ed alla contaminazione del reperto”.⁷

I reperti sequestrati non debbono mai essere trasferiti da un contenitore all'altro, né manipolati in alcuna maniera, ma appena repertati conservati in un involucro non plastificato assolutamente sterile, indicato quale “busta di sicurezza”.⁸

Quanto è successo è di gravissima possibilità di contaminazione che unitamente alle risultanze genetiche del “low copy number” del reperto conducono ad indicare che tale indizio certamente non “preciso” è inutilizzabile ai sensi dell’art. 192 c.p.p.

C.9 Indizio contrastante. Manifesta illogicità dei principi valutativi nella motivazione.

La Corte, sulla richiesta delle difese di nuove prove ha stabilito il principio che, qualora le tracce comportino l'impossibilità di datazione, sono inutilizzabili.

⁷ Silvio Rozzi e Andrea Grassi “il sopralluogo tecnico sulla scena del delitto” pag. 43

⁸ Fisher B.A.J. (2004), Techniques of crime scene investigation, CRC Press, Boca Raton, FL.

Sul punto, onde accertare la natura spermatica delle macchie rinvenute sulla federa del cuscino, la sentenza motiva:

(Sent. pag. 382) " Anche ad ammettere la natura spermatica di tali macchie, la relativa indagine consentirebbe di stabilire che furono apposte nella notte in cui Meredith fu uccisa. Essendo inoltre emerso che Meredith aveva una vita sessuale attiva e che talora aveva rapporti nella propria camera (cfr. sul punto le dichiarazioni del suo ragazzo Giacomo Silenzi) tale indagine, oltre a non rivestire il carattere della assoluta necessità per l'impossibilità di datazione (cfr. su tale aspetto quanto hanno illustrato gli esperti di genetica), potrebbe fornire un esito del tutto irrilevante anche ad ammettere la natura spermatica delle macchie medesime e si presenta, pertanto, come attività meramente esplorativa, non consentita in questa fase processuale perché priva del requisito dell'assoluta necessità invece richiesto. "

Sul principio della non tracciabilità, in punto all'esame del coltello il la Corte è incorso in palese contraddittorietà. La Dott.ssa Stefanoni all'udienza del 22.05.2009 ha deposto.

(Sent. pag. 187) "Evidenziava in primo luogo che l'esame del DNA non fornisce indicazioni temporali: non consente di stabilire, rispetto ad una traccia o a due tracce ritrovate su una scena del crimine quanto siano state lasciate , né siano state lasciate contemporaneamente o sia l'una successiva all'altra"

E successivamente all'udienza del 23.05.2009 la stessa precisava.

(Sent. pag. 227) "Veniva altresì richiamato che sul rubinetto del medesimo lavandino era presente sangue della Knox che la dr.ssa Stefanoni dichiarava essere sangue coagulato e non fresco e che non era possibile datare il momento di apposizione di tale sangue che si trovava sulla parte anteriore del rubinetto. "

La Corte conferma nuovamente l'esattezza di questo principio:

(Sent. pag. 299) "Al riguardo, muovendo dal dato scientifico emerso e per il quale l'esame del DNA non consente di stabilire la databilità della traccia....."

Ed ancora:

(Sent. pag. 301) "Né diversamente può argomentarsi per la presenza di una macchia di sangue sul rubinetto del lavandino appartenente ad Amanda. Trattasi di una macchia di sangue coagulato, rispetto al quale Amanda ha spiegato che derivava dal proprio orecchio "interessato" da piercing."

Il principio sopra enunciato (rinforzato peraltro dal sangue coagulato che sottolinea un riferimento alle pregresse necessità fisiologiche delle inquiline) avrebbe dovuto condurre immediatamente all'inutilizzabilità dell'indizio.

C 10 Gravissima omissione di una prova decisiva richiesta dalla difesa.

La Corte, in punto al sequestro dei computer portatili degli imputati e della vittima così motiva:

(Sent. pag. 321) "L'attività tecnica della Polizia Postale è stata condotta, quanto all'imputato Raffaele Sollecito unicamente sul computer portatile "MACBOOKPRO" della Apple in quanto l'ulteriore marca AUSUS modello L300D, come pure il pc Toshiba numero seriale 7541811OK di Amanda Knox ed infine il pc marca Ibook G4 di Meredith Kercher erano risultati danneggiati ed era stata impossibile l'acquisizione dei dati dei rispettivi hard disk."

E' di tutta evidenza la rilevante importanza che i dati dei rispettivi "hard disk" possono provare. Avrebbero confermato l'attività dei due ragazzi nella notte del 1° novembre.

Il Prof. Massimo Bernaschi del CNR, in sede di relazione di risposta all'incarico conferitogli dal GIP il 21 gennaio 2008 ha precisato:

(Sent. pag. 5) "Come anticipato nella sezione 1, le schede elettroniche di tutti e tre i dischi risultano danneggiate in maniera tale da renderle totalmente inattive. Le cause di questo danneggiamento possono essere molteplici ma sicuramente le schede hanno subito uno shock elettrico (non appaiono danneggiate fisicamente)."

Successivamente il teste Marco Trotta (assistente capo Polizia) ha deposto testualmente:

(Udienza 14/ 03/2009 pag. 37): "Domanda: Lei sa se questi 3 hard disk, praticamente c'erano 4 computer e quindi 4 hard disk. E' stato.....? Risposta: 5 computer. Domanda: Si - E' stato fatto un incidente probatorio e si sono analizzate le cause della rottura di questo. Cioè le ragioni per le quali non si riusciva ad accedere. Lei sa dire le ragioni per le quali e le modalità? Risposta: Io non sono in grado di dare indicazioni su come mai gli hard disk non hanno funzionato. Domanda: Che cosa è uno shock elettrico? Risposta: Non ho idea." ("sic").

Alla stessa udienza il teste Claudio Trificini (assistente del capo Marco Trotta) ha deposto sui computer sequestrati:

(Pag. 102 della sent.): "Domanda: Ci può dire in che condizioni sono arrivati a voi, erano contenuti sigillati, erano? Risposta: Non erano sigillati per i motivi che ho appena illustrato in quanto erano già stati sottoposti a rilievi dattiloscopici immagino, me lo ricordo perché c'erano delle, in alcuni punti c'erano delle piccole residui di polvere per le impronte, suppongo, ma non potrei essere più preciso. Domanda: C'erano segni di danneggiamento. Risposta: No."

E successivamente: *(Pag. 107 della sent.): "Domanda: Lei è a conoscenza che lo shock elettrico può essere causato dal fatto che i portatili hanno un voltaggio di 5 volts, invece i computer hanno un voltaggio di 12 volts. Risposta: Allora per quanto io sappia i portatili sono molto più resistenti per conoscenza.... Domanda: Risponda alla domanda. Lei è a conoscenza che...? Risposta: No." ("sic").*

In via fattuale il dibattimento ha accertato:

- che i due computer di Sollecito e della Knox sono stati sequestrati;
- che gli stessi non presentavano danneggiamenti fisici;
- che tuttavia le schede elettriche ed i dischi risultano danneggiati in maniera tale da renderli totalmente inattivi a causa di uno shock elettrico, causato da due ipotesi: (i) inserimento delle “spine con i pin” non coincidenti; o (ii) inserimento dei portatili ad un pc “fisso” che ha notoriamente in voltaggio diverso; entrambe le ipotesi denotano un clamoroso errore da parte di chi ha operato;
- l’attività tecnica della Polizia Postale è stata quindi condotta unicamente sul computer portatile MACBOOKPRO di Raffaele Sollecito;
- nessuna indagine sull’autore/ autori del danneggiamento pure richiesta è stata condotta dalla Corte.

C.11 Gravissima contraddizione provata documentalmente su circostanza decisiva

La Corte, nel trattare il traffico telefonico del cellulare di Amanda Knox, indica in via generale che la cella che serviva Corso Garibaldi 30, potente e prevalente (abitazione di Raffaele Sollecito), è quella sita in Via Berardi settore 7. Aggiungeva inoltre che i segnali potevano essere captati in via sussidiaria anche dalla cella in “Via dell’Aquila-Torre dell’Acquedotto settore 3”.

Nell’esaminare partitamente le telefonate ricevute ed effettuate dal cellulare di Amanda Knox, il la Corte usa la cella di “Via dell’Aquila-Torre dell’Acquedotto settore 3”, per assecondare le sue necessità argomentative, usa il dato in maniera contraddittoria. In particolare:

(Sent. pag. 345): “h. 00:57:20: l’apparecchio di Amanda invia un sms, impegnando la cella di Via dell’Aquila 5-Torre dell’Acquedotto sett. 3 (che non dà copertura a casa di Sollecito)” ed ancora “h. 20:18:12: Amanda riceve l’SMS inviatole da Patrick Lumumba, che la esonerava dall’andare al lavoro presso il Pub “Le Chic” la sera del 1° novembre. Al momento della ricezione l’apparecchio agganciava la cella di Via

dell'Aquila 5-Torre dell'Acquedotto sett. 3, il ci segnale non raggiunge l'abitazione di Raffaele Sollecito”.

Esclude quindi che la cella in esame non copra l'abitazione del Sollecito. Ma successivamente, in palese contraddizione:

(sent. pag. 346): h. 12:08:44 (durata 68 secondi) Amanda chiamava Romanelli Filomena all'utenza 347-1073006; il cellulare aggancia la cella di Via dell'Aquila 5- Torre dell'Acquedotto sett. 3 (a servizio della casa di Sollecito). H. 12:11:02 (3 secondi) è chiamata la utenza Vodafone 348-4673711 di Meredith (quella intestata a Romanelli Filomena) ed entra in funzione la relativa segreteria telefonica (cella agganciata: Via dell'Aquila 5 – Torre dell'Acquedotto sett. 3). H. 12:11:54 (4 secondi): è ripetuta una chiamata verso la utenza inglese di Meredith (cella agganciata Via dell'Aquila 5 – Torre dell'Acquedotto sett. 3, dunque compatibile con la abitazione di Sollecito). H. 12:12:35 (durata 36 secondi) Romanelli Filomena chiama Amanda Knox (nr. 348-4673590); Amanda riceve agganciando la cella di Via dell'Aquila 5 – Torre dell'Acquedotto sett. 3 (ancora casa di Raffaele).

La cella in esame ora copre l'abitazione del Sollecito.

Quindi un dato di fatto obiettivo (l'aggancio alla cella “Via dell'Aquila 5-Torre dell'Acquedotto sett. 3”) viene utilizzato in via negativa per due volte ed in maniera diametralmente opposta in via positiva per quattro volte.

Il vizio di motivazione è palese ed esplicito. Tale ricostruzione non può essere condivisa in quanto il dato obiettivo viene coartato ai fini di sostenere una ipotesi accusatoria che si decide di dimostrare. Si vuole, infatti, contrastare la localizzazione della Knox durante il ricevimento e la trasmissione delle telefonate e per tale effetto uno stesso dato obiettivo è soggetto a sue valutazioni contrastanti.

C12. Omissione di valutazione del comportamento di Amanda Knox dopo l'omicidio

La psicologia forense ha precisato le normali reazioni del partecipante imputato ex art. 110 c.p. dopo l'accadimento del fatto criminoso.

Il concorrente ha una necessità impellente di confrontarsi con gli altri autori al fine di determinare il più conveniente comportamento⁹. E' del tutto naturale dopo un accadimento di tale rilevanza che il concorrente si riferisca alle altre parti interessate.

Niente risulta nel presente processo.

Nessun contatto di alcun genere e di qualsivoglia natura Amanda o Sollecito hanno avuto con Rudi Guede. Questi si è poi allontanato da Perugia.

La valutazione del comportamento prima, durante e dopo il fatto criminoso dei concorrenti è elemento essenziale in un quadro accusatorio così come contestato.

L'assoluta indifferenza di Amanda e Sollecito nei confronti dell'assunto concorrente è prova deduttiva della insussistenza del contestato concorso.

* * *

Questa difesa, in via finale, contesta radicalmente le valutazioni conclusive della Corte. (sent. pag. 381)

Queste sono state delineate con un susseguirsi di elementi incerti, contraddittori, e soprattutto assolutamente mancanti cosicché quando la

⁹ "Criminal Profiling" di Picozzi M., Zappalà A. e "Criminal profiling. International Theory, research and practice" di Kocsis R.N. – Ed. Humana press. Totowa, NJ.

Corte si è accorta della debolezza del quadro probatorio accusatorio è dovuta ricorrere a congetture, sospetti e supposizioni. Gli elementi presi in considerazione non portano certamente alla certezza del diritto, unico parametro per una declaratoria di colpevolezza.

Questa difesa si riporta ai motivi già spiegati ed a quelli dedotti in questa sede per sottolineare quanto evanescenti e fondati su supposizioni siano i tre parametri indicati dalla sentenza ed in particolare: *“lesioni subite da Meredith, dell’esito delle indagini genetiche, dalle impronte di piedi nudo rinvenute in varie parti della casa”*. (sent. pag. 394).

Nessuno e tantomeno questa difesa, è in grado di ricostruire gli avvenimenti accaduti in quella tragica notte se non quanto accertato nel processo connesso a carico di Rudi Guede.

La ricostruzione operata dalla Corte è particolarmente arbitraria quando ricorre ad elementi di collegamento non mai accertati nel processo: in particolare appare accademicamente superflua la cadenza delle ferite inferte alla povera vittima, prima con un assunto coltellino per una ferita minore (di cui non vi è evidenza alcuna) e poi per la ferita maggiore con il coltello in sequestro.

La realtà generalmente è più semplice e chiara. L’aggressore, con chiari scopi di soddisfazione sessuale contrastati dalla vittima, ha inferto la ferita maggiore (con un arma non ritrovata) e la povera vittima ha emesso un forte grido di dolore. Quella ferita ha impedito altresì ogni tipo ulteriore di reazione.

E’ un solo aggressore che ha eseguito l’atto omicida.

Gli altri indizi in relazione alle indagini genetiche ed alle impronte di Amanda rinvenute nella casa sono state singolarmente esaminate nei vari

motivi così da considerarli né precisi né probanti né era in alcun modo, atta a verificare l'assunto quadro accusatorio.

La difesa degli imputati, in via riassuntiva, intende sottolineare lo schema conduttore delle indagini, accolto integralmente dalla Corte, che ha provocato un così doloroso errore giudiziario.

Come è stato ampiamente illustrato dal Prof. Adriano Tagliabracci le indagini ed ora la sentenza è ispirata dall'erroneo principio "sospetto-centrico".

Tutta la sentenza si muove quasi come per ricercare evidenza di un postulato, ricorrendo a fatti non provati, pure congetture, per congiungere con vari anelli la carenza di prove.

❖ Sei giorni dopo il delitto (dal 1 al 6 novembre 2007) è stato operato il fermo della Knox (documento sottoscritto da tutti i funzionari della Questura di Perugia) con grande clamore e presenza. Il caso "era chiuso" in pochi giorni.

Le indagini sono state condotte su di una assunta colpevolezza di Amanda - colpevolmente esaltata dai media - che l'ha posta come parametro e punto di riferimento del processo.

Questa smania e fretta ha condotto ad un gravissimo errore per cui si confida ora in una coraggiosa emenda.

La Corte, nella lunga sentenza, ha in maniera dettagliata esaminato gli sviluppi della indagine proposta dall'accusa tralasciando, in maniera immotivata, di valutare la versione sempre indicata, proposta ed eccepita da Amanda Knox.

La personalità, l'educazione, ed il costante comportamento della Knox non ha avuto proporzionale esame nella valutazione della Corte, il tutto a causa del

principio “**sospetto centrico**” trasparente da tutta la sentenza anche in dettagli lessicali palesemente superflui e con interpretazioni – quando ambivalenti -sempre in senso accusatorio. (Ad esempio si pensi alla precisazione sulla traccia biologica di Amanda sul manico del coltello in sequestro. Coltello di cucina di uso giornaliero. Bene la traccia è: *“derivata dall’aver impugnato il coltello per colpire piuttosto che dell’averlo usato per tagliare un qualche alimento”*. (sent. pag. 404)).

❖ Amanda fin dal primo verbale (il 2 novembre 2007 ore 15,30 – poche ore dopo l’orribile scoperta) dichiara pienamente tutto quanto ha fatto fornendo dettagli, non conosciuti da alcuno, che certamente un colpevole si sarebbe guardato bene dall’indicare: in particolare ci si riferisce all’accesso nella propria casa di Via della Pergola quella stessa mattina tra le 10,00 e le 11,00 per cambiare la biancheria, fare la doccia, e prelevare il mocho con la precisazione di elementi obiettivi di facile riscontro: porta della casa aperta, gocce di sangue per terra nel bagno piccolo e sul tappetino fuori dalla doccia “ed altra macchia come se qualcuno avesse strisciato con mano sporca di sangue sul lavandino” (sic); feci nel bagno grande e la paventata scomparsa delle stesse dichiarate di proposito alla Polizia per aiutare le indagini.

Circostanze tutte che sono state poi valutate in senso accusatorio in sentenza.

E’ questa la dichiarazione spontanea di un assassino?

❖ L’inquietudine montante alla scoperta di nuovi fatti e le conseguenti normali reazioni in quella stessa mattinata di una giovane straniera – definita dalla sentenza (pag. 421) “inesperta ed immatura” – vengono elencate dalla imputata: sempre il 2 novembre 2007, raccontò al suo ragazzo Sollecito;

telefonate alle coinquiline “infatti telefonavo per prima a Filomena...”, “Dopo Filomena ho telefonato a Meredith per ben tre volte...”; telefonate dal Sollecito alla sorella Carabinieri in servizio; telefonate ai Carabinieri; nuova telefonata a Filomena “io contattavo Filomena alla sua utenza cellulare n. 347.1073006 per informarla del fatto che avevamo trovato i vetri della finestra della sua camera rotti e che la camera era chiusa a chiave”; aiuto immediato alla Polizia Postale (che ha minimizzato l’importanza. “Non c’è un morto sotto il divano”. Teste Battistelli.) delle anomalie riscontrate fornendo agli stessi il cellulare di Filomena; tentativo di aprire la porta della camera di Meredith da parte del Sollecito (la Corte nientemeno assume un atto di simulazione. La porta, invece, era stata indebolita dagli sforzi del Sollecito e poi facilmente aperta dall’Altieri). Dichiarazioni rese da Altieri Luca il 21.12.2007 ex art. 362 c.p.p.:

“A quel punto, anche in considerazione del fatto che la Polizia aveva rinvenuto due cellulari in una casa vicina e che non mancava a nulla a Filomena, ci siamo preoccupati seriamente e abbiamo deciso di sfondare la porta. Prima di farlo, ho notato che vi era uno spacco sulla porta, lungo circa 6 – 7 centimetri, appena sopra la maniglia, un po' obliquo rispetto alla stessa ed ho chiesto se quella spaccatura c'era sempre stata. Raffaele mi ha risposto che prima aveva provato a sfondare la porta.”

Amanda ha telefonato alla madre ed alla zia parecchie volte:

❖ dal giorno del delitto (1 novembre) al giorno del fermo (6 novembre).

Amanda è stata a disposizione degli inquirenti per ore 53,45.

Il paradosso della situazione è che Amanda era convinta di collaborare con la giustizia non che fosse prima indagata e poi imputata.

Ha riferito più volte di sentirsi “amicus curiae” istituto tipico del diritto anglosassone.

Ritenendosi in tale posizione non pensava di aver bisogno di aiuto tecnico né di informare della situazione i familiari ed il proprio consolato.

Di contro si è preceduto formalizzando due atti che poi sono stati dichiarati inutilizzabili nei termini indicati nella sentenza della Suprema Corte n. 16410/08.

In esecuzione di obblighi costituzionali invece di informare Amanda della sua situazione e dei suoi diritti le si è provocato un estremo stress e terrore che ha sortito atti viziati (art. 188 cpp).

Amanda aveva un rapporto di amicizia e colleganza con la povera vittima. Le accomunavano le omologhe esperienze di vita e di educazione, la stessa lingua, il pari interesse alla cultura italiana, l'inizio casuale per ciascuna di un rapporto di amore con un italiano.

Amanda e Meredith frequentavano gli stessi amici, trascorrevano il tempo insieme; la sera precedente (festa di Halloween) Amanda aveva invitato a festeggiarla insieme.

La costruzione nella sentenza di una assunta personalità "callida", "astuta", "simulatrice" e "bugiarda" è artificiale e contrastante da quanto è emerso nel processo.

La sentenza più volte accenna al comportamento di Amanda dopo la scoperta del delitto. Omette però quanto precisato dall'Altieri che trasportò nella sua automobile Amanda nel primo pomeriggio del 2 novembre da Via della Pergola alla Questura di Perugia. Amanda, salita in macchina, viene meno.

E' poi del tutto naturale che Amanda si rivolga a colui che al momento ed a quella evenienza era a lei più vicina, Raffaele Sollecito.

Comportamento usuale ed ordinario per le circostanze in cui si è venuta a trovare una giovane donna straniera stordita da avvenimenti impensabili e più grandi di lei.

❖ Amanda invia un dettagliato e-mail a tutti gli amici e conoscenti in America il 4 novembre 2007 perché tutti la chiamavano.

E' un racconto piano e sincero senza esitazione contenente tutte le frustrazioni che Amanda ha incontrato di fronte a questa grave tragedia.

❖ Amanda si è sempre resa disponibile a rispondere all'interrogatorio al PM (due volte) ed in dibattimento per dimostrare la sua posizione. Ha fornito risposte ampie ed esaurienti.

Amanda si è aperta alla Corte nell'udienza conclusiva con sincerità ed umiltà.

Il comportamento complessivo della giovane donna è precisa conferma dell'estraneità al fatto criminoso.

Amanda non ha mai avuto intenzione di lasciare l'Italia.

E' questo il comportamento dell'autore di un sì efferato delitto?

Secondo motivo aggiunto

Prova scientifica – Assoluta carenza dei requisiti di legge di certezza, contraddittorietà e soprattutto attività non completa.

Nei motivi di appello si è fatto specifico riferimento alle numerose lacune e contraddizioni che la motivazione della sentenza impugnata evidenzia con particolare riferimento alla valutazione della cosiddetta prova scientifica.

In questa sede si intende insistere per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale rilevando come sussista la assoluta necessità di un accertamento peritale.

La giurisprudenza di legittimità ha statuito che: *“Nel processo vigente, caratterizzato dal contraddittorio tra le parti alle quali il legislatore attribuisce posizione paritaria nel concorso alla formazione della prova (art. 468 cod. proc. pen.), è scorretta la sentenza che attribuisca al parere del consulente della pubblica accusa la prevalenza rispetto al parere del consulente della difesa senza una adeguata motivazione, ed è doveroso che il giudice, a fronte di due tesi opposte, motivate con argomenti specialistici in relazione ai quali la scelta presenti difficoltà tecniche oggettive, disponga perizia ai sensi dell'art. 508 cod. proc. pen.”.* (Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 3633 del 18 gennaio 1995, Rv. 201496)

Orbene, il recepimento acritico degli argomenti della Polizia Scientifica, in presenza delle fondate obiezioni dei consulenti della difesa, non può ritenersi sufficiente a determinare un giudizio di colpevolezza degli imputati.

Gli innumerevoli dubbi che sollevano le asserite risultanze genetiche (del tutto contestate dai consulenti della difesa) avrebbero dovuto indurre la Corte di Assise a conferire un incarico peritale proprio per dirimere le numerose incertezze.

Tali dubbi derivano non solo dalle omissioni e dagli errori tecnici nella esecuzione dei test del Dna, ma anche dalla assoluta mancanza di riscontro negli elementi circostanziali e fattuali emersi nel dibattimento.

Basti pensare, al riguardo, al coltello 36 B. La logica porta ad escludere che possa essere l'arma del delitto. Per giustificare la presenza in Via della Pergola viene introdotto il dato meramente assertivo secondo cui Amanda aveva paura e portava con sé una borsa grande. Due circostanze che porterebbero ad affermare con certezza che la Knox andasse in giro con il lungo coltellaccio da cucina prelevato da casa di Raffaele Sollecito. Nulla varrebbe la circostanza che la borsa era di stoffa (cosa che rendeva altamente pericoloso il trasporto di un coltello di così lunghe dimensioni oltre all'elevata possibilità che si lacerasse) e che lo stesso accessorio era stato analizzato dalla Polizia Scientifica: tutti e tre le tracce prelevate dalla borsa hanno fornito il medesimo profilo genetico di Amanda Knox (reperto 110, Relazione dott.ssa Stefanoni, pag. 149).

Al contempo, tuttavia, al fine di affermare che la supposta presenza del profilo di Meredith Kercher sulla lama del medesimo coltello fosse collegata alla dinamica del delitto, nella sentenza si propone quale circostanza certa che l'arnese da cucina non era mai stato trasportato in Via della Pergola.

L'illogicità della motivazione circa la presenza del coltello di casa di Sollecito in Via della Pergola resta un dato insuperabile.

A ciò si aggiunga la insussistenza di qualsiasi movente della Knox per l'omicidio della amica. Tutte le testimonianze hanno dimostrato il rapporto amichevole tra le due coinquiline e la personalità positiva della giovane studentessa americana.

Non può tacersi il resoconto attendibile e credibile della Knox che è stata sottoposta alle domande delle parti nel corso di ben due udienze, e il suo racconto, lo stesso dall'inizio delle indagini, che non presenta contraddizioni o incongruenze di sorta.

Occorre, poi, fare riferimento al mutamento radicale degli indizi nel corso del processo. Circa il materiale a disposizione, infatti, si è detto tutto ed il contrario di tutto, a riconferma che non esiste nel processo in oggetto alcuna circostanza che possa assurgere a rilievo di indizio.

Come anticipato, dunque, nel tentativo di attribuire valore probatorio contro gli imputati alle risultanze delle indagini genetiche, la sentenza arriva ad una forzatura nella valutazione degli elementi circostanziali fino a giungere ad una ricostruzione della dinamica degli eventi palesemente illogica.

Anziché affidare ad un esperto la valutazione delle lacune e delle incongruenze emergenti dalle investigazioni genetiche, i Giudici di primo grado hanno ritenuto di superare le incertezze introducendo personali conoscenze scientifiche sulla cui esistenza, validità e fondatezza non vi è alcun riscontro.

Tale il contesto ed il quadro probatorio, assumono ancor più rilievo le omissioni e gli errori nella esecuzione delle indagini genetiche più volte denunciati.

Nei motivi di appello ci si è ampiamente soffermati circa gli errori di repertazione e di analisi delle tracce biologiche.

Nel presente documento si pongono maggiormente in evidenza le omissioni nella esecuzione delle indagini genetiche:

A mero titolo esemplificativo si rilevi quanto segue:

a) Traccia di sostanza biologica (presumibilmente sperma) sul cuscino sotto la vittima: Tale importantissima traccia è stata totalmente ignorata dalla Polizia Scientica.

b) Cromosoma Y: lo studio dei marcatori del cromosoma Y poteva essere esteso al materiale repertato sotto le unghie della vittima: se l'aggressore fosse stato un soggetto di sesso maschile si potevano mettere in evidenza anche piccolissime tracce eventualmente raccolte dalla vittima durante i tentativi di difesa. Così come poteva essere utile allargare detta analisi anche al materiale biologico repertato sulla maniglia interna della camera della vittima.

c) Uso di stereo microscopio per esaminare le "tracce" sulla lama del coltello: La diapositiva n. 105 della deposizione della dott.ssa Stefanoni mostra i punti ove sono stati effettuati i prelievi sul reperto n. 36 (coltello lungo 31 cm con manico nero). Davanti al GUP la dott.ssa Stefanoni sottolineava come l'unico prelievo eseguito sulla lama che ha originato un

profilo genetico utile per un confronto sia stato effettuato in corrispondenza di graffiature che, nelle immagini presentate sia nella relazione tecnica depositata sia nelle presentazioni davanti al GUP e davanti a questa Corte, non sono visibili. Come già sottolineato dal prof. Torre, mancano le immagini del particolare, così come manca una descrizione di ciò che era presente in corrispondenza delle graffiature stesse (non vi è una descrizione morfologica, non è indicato il colore delle tracce presenti). Ciò rappresenta per il genetista forense un grande limite, in quanto non vedendo alcunché non potrà mai togliersi il dubbio di una possibile contaminazione con materiale biologico di altra provenienza, o di una contaminazione del campione con DNA estratto o amplificato da altre tracce repertate e trattate nello stesso laboratorio. Si è discusso di buona pratica di laboratorio, si sono citate norme ISO, ma ben sa chi lavora in questo campo come il primo passaggio da compiere quando si analizza un reperto sia la documentazione fotografica dello stesso, necessaria per lasciare traccia di quanto poi con le successive indagini di laboratorio si andrà ad alterare. Qui manca del tutto un'accurata documentazione iconografica.

d) **DNA mitocondriale:** la dott.ssa Stefanoni ha parlato unicamente di DNA nucleare o genomico, ossia del patrimonio genetico racchiuso nel nucleo delle cellule, che viene ereditato per metà dal padre e per metà dalla madre. Esiste però nelle nostre cellule un altro tipo di DNA, definito DNA mitocondriale (mtDNA), che è presente in tutte le cellule, comprese quelle prive di nucleo (es. cellule che compongono il fusto e il bulbo del capello

quando si trova nella sua fase finale del ciclo vitale; eritrociti). L'analisi del DNA mitocondriale, anche se ha un minore potere discriminante rispetto al DNA nucleare, in quanto non viene ereditato secondo le leggi mendeliane, ma è unicamente di origine materna, poteva essere impiegato per analizzare le diverse formazioni pilifere presenti in via della Pergola ed in particolare sarebbe stato interessante applicarne lo studio alla formazione pilifera rinvenuta sulla finestra rotta in camera della Romanelli (reperto 198/A).

e) SAL: nella parte dedicata alla descrizione delle tracce è possibile osservare come venga indicata la "quantità estratto", ma non vi sia riportata l'unità di misura, che pare logico essere il microlitro. Non si fa mai cenno in queste schede alla concentrazione degli estratti prima o dopo la quantificazione: procedura che sappiamo essere stata eseguita in quanto se ne parla nella relazione tecnica della Polizia Scientifica e perché riferito anche dalla consulente del P.M. in aula. Mancano le date relative alla quantificazione, all'amplificazione e alla corsa elettroforetica. Per quanto riguarda la quantificazione e la corsa elettroforetica possiamo risalirvi attraverso i report ora depositati e gli elettroferogrammi. Viceversa, per quanto riguarda l'amplificazione, ciò rappresenta una lacuna di una certa importanza: non sappiamo infatti quali campioni sono stati processati insieme, informazione necessaria per poter valutare la possibilità di contaminazione (es. prelievo 36B). Non sono riportati i volumi dei reagenti utilizzati per l'amplificazione, la quantità di DNA utilizzata, il numero di

cicli impiegati. Non possiamo dunque sapere se si è proceduto secondo gli standard o se sono state fatte delle modifiche ai protocolli.

Orbene, molte delle analisi risultano ancora possibili con il conferimento di un incarico peritale per il quale si insiste.

Terzo motivo aggiunto

Assoluta insussistenza dell'elemento materiale e dell'elemento psicologico del reato di calunnia ex art. 368 c.p.

1.

Ad integrazione a quanto esposto nei motivi di appello questa difesa intende richiamare ulteriormente le dichiarazioni di inutilizzabilità degli atti del 5, 6 novembre di cui alla sentenza della Cassazione più volte menzionata 16410/08.

Il la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato per le dichiarazioni contenute nel memorandum del 6 novembre 2007 della Knox.

Questa difesa ribadendo le eccezioni relative all'utilizzabilità anche di questo atto tuttavia sottolinea che niente del memorandum in questione può costituire l'elemento materiale del reato di calunnia.

In via sostanziale il memoriale (unico atto preso in esame dalla Corte) non contiene né l'elemento né quello psicologico di cui al reato contestato. Nel memoriale la Knox esprime solo incertezze, timori, titubanza.

Nessun valore probatorio, per i motivi esposti, perché estranei al processo sono gli atti di riferimento dalla mattina del 6 novembre 2007.

Analizzando partitamente detto memoriale si conclude nell'assoluta incertezza di un comportamento pregresso che non può essere valutato.

Nessun fatto o deduzione del memorandum porta né alla descrizione specifica di fatti delittuosi in capo a Rudi Guede né tantomeno della volontà di incolpare un terzo che ella sa innocente.

L'atto in esame assunto nella sua interezza è solamente il riflesso di un animo sconvolto, estenuato, incerto e che riteneva altresì di essere allo stato collaborativo.

E' assolutamente sintomatica la conclusione del memorandum con la quale la Knox pone a sé stessa i seguenti interrogativi:

(Memorandum Knox 6 novembre 2007 pag. 3-4) "Le domande che necessitano di una Risposta, almeno per quel che penso io, sono:

- 1. Perché Raffaele ha mentito? (oppure per voi) Raffaele ha mentito?*
- 2. Perché penso a Patrick?*
- 3. E' affidabile la prova che io mi trovavo a quell'ora nel luogo del crimine? Se così è, cosa dire dei miei ricordi? Sono affidabili?*
- 4. Ci sono prove che condannano Patrick o un'altra persona?*
- 5. Chi è il VERO assassino? Questo è particolarmente importante perché non credo che io possa essere usata, in questo caso, come testimone che condanna.*

Nello stesso documento si legge la totale incertezza di fatti cui la Knox allude, che non sono peraltro dettagliati:

(Memorandum Knox pag. 2) "Voglio chiarire che ho seri dubbi sulla verità delle mie dichiarazioni perché sono state rese sotto la pressione di stress, shock e perché ero esausta. Non solo mi era stato detto che sarei stata arrestata e messa in prigione per 30 anni ma sono stata anche colpita in testa quando non ricordavo correttamente un fatto."

Ed ancora:

(Pag. 3) "A questo punto sono molto confusa. La mia testa è piena di idee contrastanti e mi dispiace di essere incapace di gestirle."

Il memorandum non può essere assunto né ha il contenuto di denuncia. E' atto di esposizione di congetture e sentimenti ma certo può essere interpretato come esplicazione di una volontà calunniosa.

Il contenuto incerto e dubitativo non costituisce certamente l'elemento
volitivo preciso ed accusante di cui all'art. 368 c.p.

* * *

I sottoscritti avvocati difensori di Amanda Knox sono confidenti che questa
Corte di secondo grado voglia rettificare una grave ingiustizia.

La Knox ha sofferto questa lunga detenzione preventiva solamente sulla
fondata speranza che la verità venga accertata con la sua estraneità ai fatti
contestati.

Per i motivi tutti esposti a suo tempo e per quelli ora aggiunti si conclude
riportandosi integralmente alle conclusioni spiegate.

Perugia, Roma 8 novembre 2010


Avv. Luciano Ghirga


Avv. Carlo Dalla Vedova

Rif.server. f/cdv/knox 2010/motivo aggiunto ud 28 11 2010ver.2

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

da *F. F. Bonho* rep. a. *Ghirga*

Perugia, *8-11-10*

RESPONSABILE DELLA SEZIONE PENALE
CANCELLERIA (2)
(Dr.ssa Francesca Romana Marsella)